

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Carini - Capaci - Terrasini - Torretta

**Codice fiscale: CFAVCP0001199 - Codice AUSA: 0000554337**

Via Sant'Anna n. 1/a - 90044 - Carini (PA) - Tel. 091-8611616/610-  
e-mail\_PEC: [protocollo@pec.comune.carini.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.carini.pa.it)

## BANDO DI GARA

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

***Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di direzione dei lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, direttore operativo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci"***

**CUP C19D15002140005 - CIG 7739943305 – CODICE CARONTE SI\_1\_17121**

In esecuzione alla determina a contrarre ed indizione gara n.110 del 18/12/2018, adottata dal Funzionario Responsabile dell'Area V del Comune di Capaci, si bandisce gara con procedura aperta per l'affidamento di quanto in oggetto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare occorrerà far riferimento a quanto previsto nelle linee guida pubblicate dall'ANAC e specificatamente nell'aggiornata Linea Guida ANAC n. 1 recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nel D.Lgs. n. 50/2016 ed ss.mm.ii., nel D.Lgs. 81/08, nel D.M. 49/18 e nel DPR 207/10 per quanto ancora vigente.

### 1. INFORMAZIONI SULL'APPALTO E RECAPITI STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante: Comune di Capaci (PA)

Indirizzo: Via Umberto I n. 17 – 90040 Capaci (PA)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it)

Indirizzo del profilo di committente: [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it)

Punti di contatto: AREA V – Lavori Pubblici

- Responsabile Area V – LL.PP. Comune di Capaci: ing. Giuseppe Lo Iacono
- Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giuseppe Lo Iacono

Tel.: 091.8673111 /211 /214

Indirizzo posta elettronica certificata: [lavoripubblici.comunecapaci@pec.it](mailto:lavoripubblici.comunecapaci@pec.it) – [ambiente.comunecapaci@pec.it](mailto:ambiente.comunecapaci@pec.it)

Indirizzi email: [lavoripubblici@comune.capaci.pa.it](mailto:lavoripubblici@comune.capaci.pa.it)

Responsabile del procedimento di gara: Presidente pro tempore della CUC (Carini – Capaci – Terrasini – Torretta); mail: [lavoripubblicicarini@libero.it](mailto:lavoripubblicicarini@libero.it)

Il presente appalto è stato avviato giusta determina a contrarre racc. Area V del Comune di Capaci n.110 del 18/12/2018

La documentazione di gara insieme al presente bando è disponibile sul sito internet della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Carini, Capaci, Terrasini e Torretta [www.comune.carini.pa.it](http://www.comune.carini.pa.it) - sezione CUC e sul sito internet del Comune di Capaci [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it) - sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione di 1° livello "bandi di gara e contratti".

Il Bando di Gara e la documentazione complementare sono disponibili anche presso l'Area V - Lavori Pubblici ambiente e manutenzione del Comune di Capaci – Via Umberto I n. 17 – 90040 Capaci (PA)

Le offerte dovranno essere inviate a **Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Carini, Capaci, Terrasini e Torretta presso il Comune di Carini, Ufficio Protocollo sito in C.so Umberto I n. 5 – Cap. 90044 – Carini (PA)** Tel. 091-8611315 - PEC: [protocollo@pec.comune.carini.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.carini.pa.it)

## 2. OGGETTO, IMPORTO E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

### 2.1 Oggetto del servizio di ingegneria e luogo di esecuzione

Trattasi di appalto pubblico in unico lotto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (SIA) di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs 18/04/2006, n.50 e succ. mod. ed intt. (nel seguito Codice). In particolare il servizio da affidare ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti principali servizi di natura professionale:

- a) Direzione dei lavori e direzione operativa ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, contabilità e misure dei lavori ai sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018 coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., comprensivo delle prestazioni accessorie per la realizzazione dei *“Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci”* Codice CUP: C19D15002140005 con le condizioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con nota prot. 5478/S-16.9 del 14/09/2015.

In particolare il servizio, da svolgersi a Capaci (PA) codice NUTS ITG12, sarà riferito alla tipologia di opere descritte nella seguente tabella:

codice	Identificazione delle opere
E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela .....

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito in conformità alle previsioni dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16, dall'art. 92 del D.Lgs. 81/08, dal D.M. 49/2018 e comunque svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali e di responsabilità dettati dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri e restauro dei beni culturali nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

L'operatore economico incaricato dello svolgimento del servizio dovrà espletare la propria attività in stretto collegamento con l'Area V – Lavori Pubblici del Comune di Capaci, nonché con gli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni e/o alle verifiche necessarie.

L'appalto è a corpo e pertanto l'aggiudicatario del servizio dovrà elaborare e produrre in genere ogni tipo di documentazione e compiere tutte le attività e prestazioni previste dal vigente quadro normativo e legislativo e comunque necessarie per la realizzazione ed il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto garantendo le condizioni di sicurezza in cantiere in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08 ed s.m.i. nonché l'espletamento delle prestazioni accessorie richieste e ivi compensate.

Si precisa che lo svolgimento della fase esecutiva del servizio (ossia la Direzione Lavori, Misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione etc. a partire dalle fasi preordinate alla consegna dei lavori all'operatore economico appaltatore delle opere) il cui inizio dovrà essere formalmente autorizzato con atto del RUP, dovrà avvenire in coerenza con i tempi previsti dal contratto di esecuzione delle opere nonché dal programma di esecuzione dei lavori predisposto dall'esecutore.

Considerato che l'avvio ed espletamento della fase esecutiva dei *“Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci”* sarà subordinata alla definizione delle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, nelle more dell'individuazione dell'operatore economico che dovrà procedere all'esecuzione delle opere, l'operatore economico aggiudicatario del presente SIA non potrà avanzare alcuna richiesta di compenso e neanche di indennizzo o risarcimento per mancato guadagno per le prestazioni professionali che non saranno autorizzate e quindi non rese.

La documentazione e le prestazioni prodotte dovranno essere rispondenti e conformemente redatte alle norme contenute nel D.Lgs 50/2016 nonché all'art. 211 del D.P.R. 207/2010 ed agli articoli contenuti nel D.M. n. 49/2018.

Le ulteriori specifiche anche inerenti la descrizione delle prestazioni e modalità, durata e termini di espletamento del servizio nonché gli oneri a carico dell'operatore economico

incaricato sono dettagliate nell'allegato capitolato d'oneri da intendersi anche quale schema di contratto/disciplinare di incarico.

## 2.2 Importo e classificazione dei lavori cui si riferiscono le prestazioni del servizio da affidare

L'importo complessivo dei lavori determinato nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.M. n. 92 del 08/5/2018 per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente procedura di gara, ammonta ad € 594.830,73, compresi oneri per la sicurezza, ripartito nelle seguenti classi e categorie di lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nella tabella Z1 allegata al D.M. 17/06/2016

CATEGORIE D'OPERA	DESCRIZIONE	CODICE ID OPERE	CORRISPONDENZA LEGGE 143/49	Grado di Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
Edilizia	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela.....</i>	E.22	Ie	1,55	594.830,73	7,9005%

## 2.3 Importo complessivo del servizio a base di gara

L'ammontare totale del corrispettivo per le prestazioni professionali previste ed indicate ai codici QcI.01, QcI.02, QcI.05, QcI.09, QcI.12 della tavola Z-2 allegata al D.M. 17/6/16 e posto a base di gara, risulta essere complessivamente pari ad € **70.070,50** compreso il rimborso spese, stimato nella misura massima del 25,00% ed i compensi accessori al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA come riportato anche nell'elaborato progettuale denominato "Elaborato 18-A - Distinta spese tecniche".

Detto importo è stato computato, secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016.

In particolare di seguito vengono riportate le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata al vigente dispositivo normativo.

EDILIZIA – E.22		
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
QcI.02	Liquidazione (art. 194, comma 1 D.P.R. 207/10) – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,1000
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0524
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

Fatto salvo quanto richiamato nell'allegato capitolato tecnico e schema di contratto, risulta compreso e compensato all'interno dei suddetti onorari, il compenso per le seguenti prestazioni accessorie richieste:

- La trattazione di tutte le eventuali riserve formulate dall'impresa appaltatrice e l'esecuzione di tutte le eventuali verifiche ed approfondimenti che potranno essere richiesti dal RUP.
- La presenza a tutti gli incontri con l'Amministrazione appaltante con l'impresa appaltatrice, Enti o terzi comunque interessati che si rendessero necessari;
- La redazione, a lavori ultimati, degli elaborati necessari per la definizione delle opere realizzate oggetto d'intervento e delle relazioni/certificazioni/attestazioni richieste per legge necessarie ai fini del collaudo delle opere ed il consuntivo scientifico ai sensi dell'ex art. 250 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 102, comma 9, del D.Lgs. 50/16 in ottemperanza alla

condizione espressa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nel parere rilasciato con nota prot. 5478/S-16.9 del 14/09/2015

L'importo totale contrattuale delle prestazioni sarà quello risultante dall'offerta economica, oltre agli oneri di legge.

Il corrispettivo delle prestazioni risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, è da intendersi convenuto "a corpo", in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione a consuntivo.

La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applicherà oltre all'onorario professionale, comprensivo delle prestazioni accessorie, anche alle spese ed anche sugli ulteriori compensi per prestazioni professionali successive.

Nell'importo offerto sono comprese e compensate tutte le prestazioni professionali principali ed accessorie, tutte le spese generali ed utili di impresa dell'aggiudicatario nonché tutti gli oneri e accessori che lo stesso dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati nel capitolato/contratto e nel bando di gara, ma comunque normativamente previsti e/o necessari per assicurare l'esecuzione del servizio.

L'operatore economico concorrente, semplicemente con la partecipazione alla procedura di gara con la conseguente formulazione di offerta, accetta espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, la metodologia di calcolo degli onorari utilizzata per la determinazione della stima dell'importo complessivo del servizio comprensivo delle prestazioni accessorie ed allegata all'elaborato capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico.

I concorrenti dovranno dichiarare in sede di partecipazione alla gara di giudicare remunerativa l'offerta presentata e di impegnarsi, a fronte del corrispettivo offerto, a rendere tutte le prestazioni stabilite dall'oggetto del servizio ed indicate nel bando di gara e nel calcolo della parcella professionale.

## **2.4 Finanziamento del servizio**

Il finanziamento del servizio rientra all'interno delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento relativo al progetto dei "*Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa S. Erasmo Vescovo e Martire nel Comune di Capaci*" ammesso a finanziamento giusto D.D.G. n. 1525 del 18/6/18 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità per importo complessivo di € 800.000,00 ripartito secondo il quadro economico riportato all'art.1 del suddetto decreto ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo 672472 del bilancio della Regione Siciliana (codificata al n. U.2.03.01.02.003).

## **3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

**Procedura aperta** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 60 e 157 comma 2 e 36 comma 9 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.b), dello stesso Codice.

## **4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PROCEDURA**

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art.46 D.Lgs. 50/2016 nonché i consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017 e le aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) dell'art. 46 D.Lgs 50/2016 aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili e che non versino in alcuna delle cause ostative di esclusione previste dall'art. 80 del Codice degli Appalti.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante e/o affidatario dell'incarico, ai sensi dell'art.24 co.5 D.Lgs 50/2016, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, che siano in regola con l'onere di adempimento agli obblighi formativi

di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/12 e ss.mm.ii. per l'anno 2017, siano in possesso dell'attestato in corso di validità dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

In particolare, preso atto della prescrizione espressa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con nota prot. 5478/S-16.9 del 14/09/2015, il team dell'operatore economico dovrà prevedere la presenza di un professionista abilitato all'esercizio della professione di architetto ed iscritto all'ordine professionale degli architetti per l'espletamento delle attività di **direzione dei lavori** con la presenza di eventuali altre figure professionali in quanto gli interventi previsti dovranno essere eseguiti su un immobile di interesse storico e monumentale sottoposto a tutela.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 nell'offerta devono inoltre, essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La composizione del gruppo di lavoro e la suddivisione delle prestazioni sono vincolanti per tutta la durata dell'incarico.

Ai sensi del punto 2.2.3.1. della Linea Guida ANAC n. 1, i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi devono possedere cumulativamente i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui al presente disciplinare di gara e, con riferimento ai RTP, in ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a quella di ciascuna mandante.

A tal fine il componente designato come capogruppo dovrà svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori soddisfacendo automaticamente al possesso della quota maggioritaria dei requisiti richiesti per la categoria; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.

Ai sensi del punto 2.2.3.4. della Linea Guida ANAC n. 1 e dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett.f) del Codice possono dimostrare tutti i requisiti di qualificazione di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali di cui al par. 2.2.2 della suddetta Linea Guida ANAC n.1 attraverso i requisiti maturati in proprio sia mediante quelli posseduti dai singoli operatori economici consorziati designati per l'esecuzione delle prestazioni ovvero anche mediante avvalimento, di quelli degli OO.EE. consorziati non designati all'esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Ai sensi del comma 7 dell'art.48 del Codice degli Appalti, ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art.46 c.1 D.Lgs 50/2016 ed ai consorzi professionali di cui all'art 12 della L. 81/2017 è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o ad una aggregazione di rete.

Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla procedura di gara, contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quali una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti in cui figura la presenza del medesimo soggetto.

É inoltre, vietata la partecipazione di operatori economici, anche in consorzio o in aggregazione di rete, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., o si trovino qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori che partecipano alla medesima gara, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito, oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, i consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 ed i consorzi professionali di cui all'art 12 della L. 81/2017, sono tenuti ad

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 20 dell'art. 105 del codice degli appalti.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, l'inosservanza del divieto di cui al comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

*Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.*

Per quanto non previsto nel presente disciplinare relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

*Inoltre, in quanto compatibile, le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. In particolare:*

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;*
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;*
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).*

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

## **5. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 31 comma 8, per l'espletamento del presente servizio non è ammesso il subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali e comunque, previa indicazione da parte dell'O.E. all'atto dell'offerta delle prestazioni che intende subappaltare e della terna obbligatoria di subappaltatori, giusta autorizzazione dell'A.C nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto del servizio e secondo le indicazioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16 per quanto applicabili.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter).

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori, indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'A.C. non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

L'O.E. incaricato è responsabile dei danni che dovessero derivare all'A.C. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'O.E. appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.C, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del Codice, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso l'A.C. il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del

subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- ✓ la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- ✓ la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'A.C. non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'A.C. procederà a richiedere all'O.E. l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

L'O.E. incaricato si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.C. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'A.C. inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'A.C. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'A.C., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

## 6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli art. 80 ed 83 comma 1 lett.a) del Codice.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti per la partecipazione alla gara**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'O.E. ausiliario deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa correlata di cui agli allegati 6.1 e 6.2.

L'operatore economico che intende fare ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del codice, dovrà presentare unitamente all'istanza ed al proprio DGUE debitamente compilato, le dichiarazioni di cui agli allegati 6.1 e 6.2 e, in originale o in copia autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto pena l'esclusione. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 89 del Codice, il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, dovrà contenere e riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i seguenti elementi:

- oggetto,



- la specificazione dettagliata dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (risorse, mezzi prestati ecc.);
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 89 del Codice, **pena di esclusione**, non è consentito che più soggetti concorrenti si avvalgano dei requisiti di uno stesso ausiliario e che partecipino alle procedure sia l'ausiliario che il concorrente ausiliato.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore che partecipa alla gara al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'O.E. ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'O.E. ausiliario di un concorrente può essere indicato, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

I motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, qualora prevista, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'O.E. ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiederà per iscritto via pec, ai sensi dell'art. 76 del Codice, al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante; in caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Si precisa che sarà sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si precisa che non può essere oggetto di avvalimento il requisito di iscrizione all'Ordine Professionale richiesto al concorrente per partecipare alla gara, l'iscrizione alla CCIAA, il possesso del requisito di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 (T.U. Sicurezza) e l'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del DPR 137/12.

## **7. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo complessivo a base d'asta soggetto al ribasso per l'affidamento dell'incarico in oggetto è pari ad € 70.070,50 al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA e come meglio specificato all'art. 7 dell'allegato capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico.

Tale importo, come rappresentato anche dal richiamato art. 7 dell'allegato capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico è forfettario ed è comprensivo delle prestazioni

principali ed accessorie, delle spese di viaggio, vitto, alloggio, nonché di tutte le spese di qualunque natura sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 8 dell'allegato capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico, i pagamenti, compatibilmente con gli accreditamenti ricevuti dall'Ente erogatore del finanziamento (Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità) saranno effettuati secondo il seguente cronoprogramma:

- ✓ il 90% dell'importo complessivo del servizio, al netto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA verrà riconosciuto e liquidato in percentuale dell'importo dei lavori eseguiti e quindi in corrispondenza ai SAL e certificati di pagamento emessi in favore dell'operatore economico esecutore dei lavori secondo le previsioni del capitolato speciale di appalto dei lavori;
- ✓ il 5% dell'importo complessivo del servizio, al netto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA verrà riconosciuto e liquidato dopo l'approvazione degli atti di collaudo/CRE e contabilità finale;
- ✓ il 5% dell'importo complessivo del servizio, al netto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA verrà riconosciuto e liquidato dopo la redazione e trasmissione al Comune di Capaci del consuntivo scientifico ai sensi dell'ex art. 250 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 102 comma 9 del D.Lgs. 50/16 in ottemperanza alla condizione espressa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nel parere rilasciato con nota prot. 5478/S-16.9 del 14/09/2015 e la trasmissione della documentazione richiamata al punto 13 dell'art. 3 del contratto/disciplinare di incarico per la fase in questione con le modalità e la tempistica indicate all'art 8 del capitolato d'oneri e schema di contratto/disciplinare di incarico contenuto nella documentazione tecnica in visione.

In considerazione della tipologia di finanziamento pubblico dell'intervento, si precisa che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci o dello stesso O.E. da parte dell'Ass.to Reg.le della Infrastrutture e della Mobilità delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D.G. n. 1525 del 18.06.2018 e che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che l'operatore economico concorrente, semplicemente con la formulazione di offerta, accetta di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento.

Non trova applicazione alcuna forma di anticipazione.

Gli inadempimenti agli obblighi contrattuali determineranno l'applicazione delle penali secondo le modalità indicate all'art. 10 del capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Committente di procedere ricorrendo all'utilizzo della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 ed alla eventuale risoluzione del contratto ed all'attivazione di ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell'O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali trovano applicazione le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge n. 136/2010 e le condizioni richiamate all'art. 9 del capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico.

## **8. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA**

1. Per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico deve presentare una garanzia fideiussoria, quale garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo a base d'asta e precisamente pari ad € 1.401,41, salvo quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La suddetta garanzia fideiussoria, che dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al comma 9 dell'art. 103 del Codice, a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui

all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

La garanzia dovrà essere corredata:

- dall'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 ed ss.mm.ii. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al comma 7 dell'articolo 93 si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

2. Per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico deve dichiarare di impegnarsi a presentare, qualora risultasse aggiudicatario, una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale per la copertura dei rischi di natura professionale da presentare prima della sottoscrizione del disciplinare di incarico/contratto con efficacia dalla data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La presentazione della polizza generale assicurativa per responsabilità civile professionale richiamata al punto 2 costituisce obbligo pre-contrattuale con condizione risolutiva in danno all'aggiudicatario; pertanto dalla mancata presentazione discenderà l'attivazione da parte dell'Amministrazione Committente della revoca dell'aggiudicazione dell'affidamento del servizio e la contestuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria fatte salve le necessarie verifiche di rito. La suddetta polizza dovrà essere trasmessa dall'aggiudicatario in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 ovvero in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
4. La polizza dovrà garantire una copertura con massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori ed essere conforme allo schema di polizza approvato con D.M. n.31 del 19/01/18 e s.m.i. e dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazione di:
  - a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il previo consenso della Stazione Appaltante;
  - b) comunicare alla Stazione Appaltante, mediante pec inoltrata a: [protocollo.comunecapaci@pec.it](mailto:protocollo.comunecapaci@pec.it) ed a [lavoripubblici.comunecapaci@pec.it](mailto:lavoripubblici.comunecapaci@pec.it) l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze in via sostitutiva ed in danno al contraente principale.

Resta inteso che la clausola di cui alla lett.b) non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente all'A.C., con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. Resta inteso che in questo caso l'aggiudicatario dovrà immediatamente provvedere ad attivare un'altra copertura assicurativa con le medesime condizioni già definite pena la risoluzione del presente contratto/disciplinare di incarico in danno all'O.E. incaricato.

Qualora l'aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai precedenti punti a), b).

La copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dovrà interessare i liberi professionisti ovvero i soggetti delle società di professionisti o delle società di ingegneria che saranno impegnati per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento estendendosi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge n. 124/2017.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi; a tal proposito in caso di raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere prodotto l'atto costitutivo. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

5. La mancata presentazione della polizza di garanzia di cui al comma 3 da parte dell'O.E. ovvero la presentazione di polizza non conforme agli elementi richiamati nel presente articolo o alle disposizioni legislative vigenti, esonera l'Amministrazione Committente dal pagamento dei servizi comunque espletati.
6. Alla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 costituita secondo le modalità dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16. Richiamata la completa applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 applicabili nel contratto per il servizio in questione, si precisa che:
  - ✓ la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'operatore economico dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalto di servizi;
  - ✓ la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
  - ✓ la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria
  - ✓ a richiesta dell'A.C. l'operatore economico deve provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

## **9. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La determinazione del punteggio complessivo, secondo quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 2 ed in coerenza con il comma 10 bis dell'art. 95 del D.Lgs 50/16 in merito al limite massimo attribuibile per il punteggio economico, sarà effettuata sulla base dei criteri e sub-criteri inerenti il merito tecnico/qualitativo ed il merito economico/quantitativo di seguito indicati corredati dei punteggi e sub-punteggi, indicati a fianco di ognuno, sulla base della valutazione effettuata da una commissione aggiudicatrice nominata dalla stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 8 della L.R. 12/11 come modificata ed integrata dalle LL.RR. 08/16 e 01/17 e con le previsioni dell'art. 12 del D.P.R.S. 13/12 e del comunicato del Presidente dell'ANAC del 22/03/17 e del 10/09/18, avente altresì funzioni di ausilio e supporto al RUP nella verifica della congruità di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 5.3 della Linea Guida ANAC n. 3 e come richiamato al punto 5 dell'art.1.1. della Linea Guida ANAC n. 5 approvate con deliberazione rispettivamente n. 1096 del 26/10/16 e n. 1190 del 16/11/16.

<b>MERITO TECNICO/QUALITATIVO</b>	
A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Max 45 punti
B) Caratteristiche qualitative e metodologiche	Max 40 punti
<b>MERITO ECONOMICO/QUANTITATIVO</b>	
C) Ribasso percentuale nell'offerta economica con riferimento al prezzo	Max 15 punti

Si precisa che a presidio della qualità della prestazione richiesta, preso atto di quanto consentito e previsto anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 aggiornate ed approvate da ultimo con deliberazione n. 138 del 21/02/18 vengono stabilite le seguenti condizioni:

- inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico in 40 punti, da cui discende che i concorrenti che non supereranno detta soglia minima di punteggio per il merito tecnico verranno esclusi dalle successive fasi della gara e la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche;
- riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio o sub criterio degli OO.EE. che hanno superato la soglia di sbarramento.

### 10.1 - OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA

#### A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta

Il presente criterio di valutazione riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente e relativi agli interventi ritenuti dallo stesso significativi e rappresentativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e organizzativo scelti fra interventi affini all'oggetto del servizio suddiviso nei seguenti sub criteri, cui sono associati i relativi sub punteggi:

- Sub criterio A1 – Direzione dei lavori – sub punteggio massimo 24 punti
- Sub criterio A2 – Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – sub punteggio massimo 21 punti

A tal proposito si precisa che, preso atto del comunicato ANAC pubblicato sulla GURI n. 186 del 11/8/18 correlato alla pubblicazione del Bando Tipo 3 per affidamenti superiori ad € 100.000,00 approvato con delibera n. 723 del 31/7/18, i servizi di ingegneria e architettura significativi di cui all'art.3 lett. vvvv) D.Lgs 50/2016 valutabili sono riferiti all'intera vita professionale del concorrente.

### ***Sub criterio A1 – Merito Tecnico – Professionalità inerente la Direzione dei lavori – Peso massimo 24 punti***

Al fine di ottenere il punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, la documentazione tecnica che il concorrente dovrà fornire per attestare la propria professionalità, dovrà essere costituita da un numero massimo di 3 (tre) incarichi di progettazione con direzione dei lavori o di direzione lavori ritenuti dal concorrente particolarmente significativi sotto il profilo tecnico della propria capacità e qualificazione professionale a svolgere le prestazioni di direzione lavori, misure, contabilità di che trattasi, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, per importanza dimensionale e valore e categorie dell'opera a quello richiesto dal presente appalto secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento medesimo.

Per la valutazione delle attività il concorrente dovrà presentare, per ogni incarico, un numero massimo di n. 5 (cinque) schede con formato non superiore a ISO A3 oppure n. 10 (dieci) schede con formato ISO A4 (intendendosi per schede le singole facciate di foglio contenenti al massimo 30 righe di testo per il foglio A4 e al massimo 60 righe di testo per il foglio A3 digitate con font "times new roman" e carattere "10") e n.1 allegato grafico in formato massimo ISO A0 che possano consentire una compiuta e dettagliata rappresentazione e determinazione delle prestazioni svolte.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Le schede illustrative dovranno contenere una relazione tecnica in cui siano rappresentati, tra gli aspetti oggetto di valutazione, elementi quali: la tipologia dell'intervento oggetto della prestazione eseguita, la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, le modalità di attuazione del servizio in sede di esecuzione delle opere con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere, il rispetto dei tempi e degli importi contrattuali originari, le problematiche eventualmente emerse durante l'esecuzione delle opere e risolte senza ricorrere a sospensioni o a varianti, se durante l'esecuzione dell'appalto la documentazione contabile sia stata sottoscritta con riserva dall'appaltatore con consequenziale attivazione di una fase di pre-contenzioso o contenzioso anche definito in via bonaria.

Qualora il concorrente superi il numero massimo di schede, nella valutazione del giudizio non si terrà conto delle schede superiori al numero richiesto.

#### **Criterio motivazionale**

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione, anche sotto l'aspetto della completezza, sintesi e chiarezza dell'esposizione, in relazione agli elementi di osservazione da valutare, consentirà di stimare su più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e quindi qualità del concorrente, in quanto capace di dimostrare che lo stesso ha eseguito direzione lavori, misure, contabilità, assistenza al collaudo (o emissione di CRE) che sul piano architettonico, impiantistico, tecnologico e funzionale, rispondano meglio agli obiettivi che persegue la committenza.

A tal fine la valutazione sarà effettuata sulla base degli incarichi presentati e per tale criterio si seguiranno i parametri seguenti riassunti nella successiva tabella:

- a.1.1) Professionalità desunta dalla documentazione descrittiva delle modalità di attuazione del servizio in sede di esecuzione delle opere con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle modalità di esecuzione dell'attività di controllo e sicurezza in cantiere, alla tenuta della documentazione contabile ed alla consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio;
- a.1.2) Grado di affinità con l'intervento oggetto dell'appalto facendo riferimento ad interventi diretti nell'ambito dell'edilizia di culto;
- a.1.3) Importo delle opere dirette, al netto delle somme a disposizione;
- a.1.4) Raggiungimento degli obiettivi dell'intervento mediante esecuzione dei lavori nei tempi e con gli importi originari contrattualmente previsti;

a.1.5) Documentazione contabile sottoscritta senza riserva dall'appaltatore con assenza di pre-contenzioso o contenzioso anche definito in via bonaria;

<b>Sub criterio A1 – Merito tecnico Direzione Lavori - Max 24 punti</b>			
a.1.1)	Professionalità desunta dalla documentazione descrittiva delle modalità di attuazione del servizio in sede di esecuzione delle opere con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alla tenuta delle documentazioni di contabilità, alle modalità di esecuzione delle attività di controllo dei lavori ed alla consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio	Max 2 punti ad incarico <b>Max 6 punti</b>	Ottimo = 2 Buono = 1,5 Sufficiente = 1 Mediocre = 0,5 Insufficiente = 0,25 Non adeguato = 0
a.1.2)	Grado di affinità con l'intervento oggetto del servizio con riferimento all'edilizia di culto	Max 2 punti ad incarico <b>Max 6 punti</b>	Ottimo = 2 Buono = 1,5 Sufficiente = 1 Mediocre = 0,5 Insufficiente = 0,25 Non adeguato = 0
a.1.3)	Importo delle opere dirette al netto delle somme a disposizione	Max 2 punti a progetto <b>Max 6 punti</b>	> 500.000,00 = 2 Da 250.000,00 a 500.000,00 = 1 < 250.000,00 = 0,5
a.1.4)	Raggiungimento degli obiettivi dell'intervento mediante esecuzione dei lavori nei tempi e con gli importi originari contrattualmente previsti	Max 1 punti ad incarico <b>Max 3 punti</b>	Nessuna variazione dei tempi e degli importi contrattuali = 1 Nessuna variazione degli importi contrattuali e aumento della durata entro il 30% della durata contrattuale = 0,5 Aumento degli importi contrattuali e aumento della durata entro il 30% della durata contrattuale = 0,25 Aumento degli importi contrattuali e aumento della durata oltre il 30% della durata contrattuale = 0
a.1.5)	Documentazione contabile finale sottoscritta con/senza riserva dall'appaltatore	Max 1 punti a progetto <b>Max 3 punti</b>	Importo riserve 0% dell'importo contrattuale = 1 Importo riserve <25% dell'importo contrattuale = 0,5 Importo riserve >25% dell'importo contrattuale = 0,25

***Sub criterio A2 – Merito Tecnico – Professionalità e adeguatezza dell'offerta inerente il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – Peso massimo 21 punti***

Al fine di ottenere il punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, la documentazione tecnica che il concorrente dovrà fornire per attestare la propria professionalità, dovrà essere costituita da un numero massimo di 3 (tre) incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, per importanza dimensionale e valore e categorie dell'opera a quello richiesto dal presente appalto secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento medesimo.



Per la valutazione delle attività il concorrente dovrà presentare, per ogni incarico, un numero massimo di n. 5 (cinque) schede con formato non superiore a ISO A3 oppure n. 10 (dieci) schede con formato ISO A4 (intendendosi per schede le singole facciate di foglio contenenti al massimo 30 righe di testo per il foglio A4 e al massimo 60 righe di testo per il foglio A3 digitate con font “times new roman” e carattere “10”) e n.1 allegato grafico in formato massimo ISO A0 che possano consentire una compiuta e dettagliata rappresentazione e determinazione delle prestazioni svolte.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Le schede illustrative dovranno contenere una relazione tecnica in cui siano rappresentati, tra gli aspetti oggetto di valutazione, elementi quali: la tipologia dell'intervento oggetto della prestazione eseguita, la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio e le modalità di attuazione dello specifico servizio in sede di esecuzione delle opere con riguardo alle attività di controllo e sicurezza in cantiere, le problematiche inerenti la sicurezza dei cantieri eventualmente emerse durante l'esecuzione delle opere e risolte senza ricorrere a sospensioni, il numero medio dei controlli in cantiere se si siano verificati in cantiere infortuni, anche non gravi, in corso d'opera.

Qualora il concorrente superi il numero massimo di schede, nella valutazione del giudizio non si terrà conto delle schede superiori al numero richiesto.

### **Criterio motivazionale**

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione, anche sotto l'aspetto della completezza, sintesi e chiarezza dell'esposizione, in relazione agli elementi di osservazione da valutare, consentirà di stimare su più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e quindi qualità del concorrente, in quanto capaci di dimostrare che lo stesso ha eseguito il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in cantieri la cui tipologia meglio risponde agli obiettivi che persegue la committenza.

A tal fine la valutazione sarà effettuata sulla base degli incarichi presentati e per tale criterio si seguiranno i parametri seguenti riassunti nella successiva tabella:

- a.2.1) Professionalità desunta dalla documentazione descrittiva delle modalità di attuazione del servizio in sede di esecuzione delle opere con riguardo all'organizzazione del coordinamento della sicurezza in cantiere, alle modalità di esecuzione dell'attività di controllo e sicurezza in cantiere, alla tenuta della documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 o contrattualmente prescritta, alla consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio;
- a.2.2) Grado di affinità con l'intervento oggetto dell'appalto facendo riferimento ad interventi diretti nell'ambito dell'edilizia di culto;
- a.2.3) Importo delle opere riguardanti l'espletato servizio di CSE, al netto delle somme a disposizione;
- a.2.4) Numero medio di verbali o di altra documentazione prodotta/redatta in fase di attività giornaliera di controllo in cantiere in funzione alla durata complessiva ed effettiva dei lavori (al netto delle sospensioni)

<b>Sub criterio A2 – Merito tecnico CSE - Max 21 punti</b>			
a.2.1)	Professionalità desunta dalla documentazione descrittiva delle modalità di attuazione del servizio in sede di esecuzione delle opere con riguardo all'organizzazione del coordinamento della sicurezza in cantiere, alle modalità di esecuzione dell'attività di controllo e sicurezza in cantiere, alla tenuta della documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 o contrattualmente prescritta, alla consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio	Max 2 punti ad incarico <b>Max 6 punti totali</b>	Ottimo = 2 Buono = 1,5 Sufficiente = 1 Mediocre = 0,5 Insufficiente = 0,25 Non adeguato = 0
a.2.2)	Grado di affinità con l'intervento oggetto del servizio con riferimento all'edilizia di culto	Max 2 punti ad incarico	Ottimo = 2 Buono = 1,5

		<b>Max 6 punti</b>	Sufficiente = 1 Mediocre = 0,5 Insufficiente = 0,25 Non adeguato = 0
a.2.3)	Importo delle opere al netto delle somme a disposizione	Max 2 punti a progetto <b>Max 6 punti</b>	> 500.000,00 = 2 Da 250.000,00 a 500.000,00 = 1 < 250.000,00 = 0,5
a.2.4)	Numero medio di verbali o di altra documentazione prodotta/redatta in fase di attività giornaliera di controllo in cantiere in funzione alla durata complessiva ed effettiva dei lavori (al netto delle sospensioni)	Max 1 punto a progetto <b>Max 3 punti</b>	Media verbali/documentazione di controllo giornaliero >70% della durata effettiva dei lavori in cantiere = 1 Media verbali/documentazione di controllo giornaliero da 35% a < 70% della durata effettiva dei lavori in cantiere = 0,5 Media verbali/documentazione di controllo giornaliero <35% della durata effettiva dei lavori in cantiere = 0,25

## B) Caratteristiche qualitative e metodologiche

Il presente criterio di valutazione riguarda le caratteristiche della proposta metodologica offerta, nella quale il concorrente dovrà illustrare in dettaglio le modalità con le quali intende svolgere le attività oggetto dell'appalto di servizio.

A tal proposito il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica illustrativa, con un max di 10 schede in formato ISO A3 oppure di 20 schede in formato ISO A4, (intendendosi per schede le singole facciate contenenti al massimo 30 righe di testo per il foglio A4 e al massimo 60 righe di testo per il foglio A3 digitate con font "times new roman" e carattere "10"), nella quale dovranno essere indicate e descritte le caratteristiche qualitative e metodologiche dello svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio.

A tal proposito si precisa che nella relazione non deve essere riportata, **a pena di esclusione**, alcuna informazione relativamente all'offerta economica con riferimento al prezzo.

### Criterio motivazionale

Sarà considerata migliore quella relazione da cui emerge che, la modalità di espletamento del servizio e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta e che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione richiesta, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

In particolare, considerata la fattispecie delle prestazioni professionali da espletare, sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, dettagliato, chiaro, convincente ed esaustivo e con capacità di sintesi che non comprometta tuttavia la completezza e chiarezza nell'esposizione delle soluzioni proposte, unitamente al loro realismo/fattibilità, i seguenti aspetti:

- a) descrizione delle modalità di esecuzione e dei criteri organizzativi che si intende adottare in sede di esecuzione delle opere con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo del cantiere e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con l'indicazione del numero minimo garantito di presenza giornaliera in cantiere (in termini % rispetto alla durata prevista dei lavori);
- b) descrizione della metodologia che si intende adottare per garantire una interazione/integrazione costante con il RUP o con il personale designato dall'Amministrazione durante l'esecuzione delle opere;
- c) descrizione della consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
  - dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio,

amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;

- dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione del servizio con indicazione dei profili proposti;
- dell'elenco delle attrezzature, apparecchiature, macchinari e strumentazione hw e sw utilizzate per l'espletamento del servizio.

<b>Criterio B – Merito qualitativo - Max 40 punti</b>			
b.1)	Precisione dei criteri organizzativi ed esaustività della proposta di organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori ed efficacia della modalità di esecuzione del servizio	<b>Max punteggio = 8</b>	Ottimo = 8 Buono = 6 Sufficiente = 4 Mediocre = 2 Insufficiente = 1 Non adeguato = 0
b.2)	Efficacia delle modalità di esecuzione delle attività di controllo del cantiere e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con l'indicazione del numero minimo garantito di presenza giornaliera in cantiere (in termini % rispetto alla durata prevista dei lavori)	<b>Max punteggio = 8</b>	Ottimo = 8 Buono = 6 Sufficiente = 4 Mediocre = 2 Insufficiente = 1 Non adeguato = 0
b.3)	Efficienza della modalità di interazione/integrazione costante con il RUP o con il personale designato dall'Amministrazione	<b>Max punteggio = 8</b>	Ottimo = 8 Buono = 6 Sufficiente = 4 Mediocre = 2 Insufficiente = 1 Non adeguato = 0
b.4)	Adeguatezza e consistenza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento delle diverse fasi attuative del servizio	<b>Max punteggio = 8</b>	Ottimo = 8 Buono = 6 Sufficiente = 4 Mediocre = 2 Insufficiente = 1 Non adeguato = 0
b.5)	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale ed alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio	<b>Max punteggio = 8</b>	Ottimo = 8 Buono = 6 Sufficiente = 4 Mediocre = 2 Insufficiente = 1 Non adeguato = 0

*Si precisa infine che le prestazioni previste nella relazione tecnico-illustrativa diverranno parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.*

## **10.2 - OFFERTA QUANTITATIVA**

### **C) Ribasso percentuale nell'offerta economica con riferimento al prezzo**

L'offerta dovrà essere redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo complessivo del corrispettivo del servizio posto a base di gara.

Il massimo punteggio associato a questo criterio è pari a **15** punti.

Non saranno ammesse offerte in rialzo.

L'offerta dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato 9 con marca da bollo da € 16,00.

*Si precisa che il ribasso percentuale del prezzo indicato dal singolo concorrente nell'offerta economica costituirà elemento inalterabile del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.*

## 11. METODO DI AGGIUDICAZIONE

Il punteggio finale dell'offerta verrà determinato con il metodo aggregativo compensatore (sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio). A ciascun candidato il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$K(x) = \sum n \times [W_i \times V(x)_i]$$

Dove:

$K(x)$  rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta  $x$ ;

$n$  è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;  $W_i$  è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione  $i$ -esimo;

$V(x)_i$  è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta  $x$  e all'elemento di valutazione  $i$ -esimo.

$\sum n$  è la sommatoria

*L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio  $K(x)$ .*

I coefficienti  $V(x)_i$ , saranno determinati come di seguito indicato.

1) Per quanto riguarda **gli elementi di natura qualitativa [criteri A e B]** attraverso la media dei coefficienti, indicati nelle tabelle in relazione agli elementi di valutazione, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva riparametrazione dei punteggi o sub-punteggi. A tal proposito si precisa che i commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri suindicati.

In particolare l'attribuzione del punteggio si articolerà secondo la seguente procedura:

- una volta che ciascun commissario ha attribuito il punteggio a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei punteggi attribuiti da tutti i commissari ai singoli concorrenti per ogni criterio o sub-criterio;
- attribuzione del valore 1,00 alla media dei punteggi più elevata e successiva riparametrazione di tutte le altre medie dei coefficienti calcolate per gli altri concorrenti;
- attribuzione del punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio al concorrente alla cui media sia stata attribuito il valore 1,00.

2) Per quanto riguarda **gli elementi di natura quantitativa [criterio C]**, i coefficienti  $V_i(x)$  saranno determinati con il metodo bilineare considerando un valore di soglia, rappresentato dalla media aritmetica dei diversi ribassi offerti, a cui verrà attribuito il punteggio di 0,80 in proporzione al punteggio massimo pari a 1. La formula per la determinazione dei coefficienti è la seguente:

$$V_i = 0,80 \times R_i/R_{soglia} \text{ per } R_i \leq R_{soglia}$$

$$V_i = 0,80 + (1-0,80) \times (R_i-R_{soglia})/(R_{max}-R_{soglia}) \text{ per } R_i > R_{soglia}$$

Nelle quali:

$R_i$ : = ribasso offerto dal concorrente  $i$ -esimo;

$R_{soglia}$ : = media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi;

$R_{max}$ : = maggior ribasso offerto;

$V_i$  = valore attribuito alla singola offerta economica sul prezzo e sul tempo.

I calcoli saranno effettuati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora l'eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

## 12. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

### 12.1 Documentazione disponibile

La documentazione tecnica e la documentazione di gara comprensiva degli allegati sono consultabili anche presso gli uffici dell'Area V - Lavori Pubblici - Via Umberto I n. 17 – 90040 Capaci (PA) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì e sono pubblicati nel sito internet della stazione appaltante indicato al paragrafo 1.

**I moduli** da utilizzare per presentare l'offerta sono allegati al presente bando di gara e sono anch'essi pubblicati nel sito internet della stazione appaltante e della CUC dei Comuni di Carini, Capaci, Terrasini e Torretta.

## **12.2 Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [lavoripubblici.comunecapaci@pec.it](mailto:lavoripubblici.comunecapaci@pec.it), almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana a mezzo pec ai recapiti di cui al punto 1. Non saranno ammesse richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la scadenza sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, considerato l'applicazione di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 36 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.capaci.pa.it> ed alla sezione CUC del sito ufficiale del Comune di Carini <http://www.comune.carini.pa.it>

## **12.3 Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto dal presente bando, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della CUC: [protocollo@pec.comune.carini.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.carini.pa.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### **13. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Gli operatori economici, che intendono partecipare alla procedura di gara, dovranno fare pervenire al protocollo della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Carini, Capaci, Terrasini e Torretta un plico sigillato sui lembi di chiusura naturale contenente la seguente documentazione:

- ✓ una busta sigillata e siglata contenente la documentazione amministrativa indicata all'art. 13.1 e recante la dicitura "**Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**";
- ✓ una busta sigillata e siglata contenente l'offerta tecnico-organizzativa, di cui all'art.13.2, e recante la dicitura "**Busta B – OFFERTA TECNICA**";
- ✓ una busta sigillata e siglata contenente quanto richiesto all'art.13.3 e recante la dicitura "**Busta C – OFFERTA ECONOMICA**".

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Il plico come sopra confezionato dovrà pervenire, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara per irricevibilità, a mezzo consegna a mani, raccomandata del servizio postale, tramite corriere, posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio del giorno **14/01/2019, ore 12:00**, esclusivamente al seguente indirizzo: **Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Carini, Capaci, Terrasini e Torretta presso il Comune di Carini, Ufficio Protocollo sito in C.so Umberto I n. 5 – Cap. 90044 – Carini (PA).**

Nel caso di recapito brevi mani, il personale addetto rilascerà, su richiesta, ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Ai fini della prova del rispetto del termine, farà fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Carini; pertanto non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite prima di detta scadenza e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi. Si precisa che, con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Non sono ammesse offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Non saranno ammesse offerte condizionate, parziali, indeterminate plurime o che non accettino chiaramente le condizioni poste ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse;

Il plico deve recare all'esterno - oltre all'intestazione/denominazione del mittente riportante l'indirizzo, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica sia certificata che non certificata e del codice fiscale e/o P.IVA – la seguente dicitura **NON APRIRE AL PROTOCOLLO – Il plico contiene offerta per la gara relativa all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di "Direzione dei lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, direttore operativo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero e riqualificazione da**

***eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci***". Codice CUP C19D15002140005 - Codice CIG 7739943305.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

In caso di R.T.P. dovrà essere debitamente espressa la specifica dei ruoli: mandante/mandataria.

In caso di avvalimento ex art.89 D.Lgs 50/16, i suindicati recapiti e tutte le informazioni devono essere riferiti anche all'impresa ausiliaria.

Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai soggetti non aggiudicatari.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; si precisa che per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'apertura dei plichi avverrà dopo la costituzione ed insediamento della commissione giudicatrice in seduta pubblica come anche indicato al successivo punto **18** del presente Bando di Gara.

La nomina della commissione avverrà con le procedure, modalità e tempistiche richiamate e previste dall'art. 8 della L.R. 12/11 come modificato dalle LL.RR. 08/16 e 01/17 e dagli art. 12 e 13 del DPRS 13/12 ai sensi dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/16 come chiarito anche con comunicato del Presidente ANAC del 22/03/17, 22/07/18 e del 10/09/18.

### **13.1 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella Busta "A" – Documentazione amministrativa - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovranno essere inseriti i seguenti documenti e dichiarazioni:

- 1) Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale (allegato 1).
- 2) Dichiarazione requisiti soggettivi (allegato 2).
- 3) Dichiarazione specifica requisiti soggettivi e di idoneità professionale (allegato 3).
- 4) Dichiarazione requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica professionale (allegato 4).
- 5) Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza (allegato 5).
- 6) Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento (allegato 6.1).
- 7) Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario (allegato 6.2).
- 8) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (allegato 7).
- 9) Distinta dei servizi espletati (allegato 8).

- 10) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici (allegato 10).
- 11) Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti (allegato 11).
- 12) Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità del Comune di Capaci (allegato 12).
- 13) Attestazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS riportante il codice PASSOE (in caso di avvalimento o di subappalto anche il PASSOE relativo all'ausiliaria o del subappaltatore);
- 14) Ricevuta del versamento contributo AVCP (qualora dovuto).
- 15) Mandato collettivo speciale di rappresentanza mediante scrittura privata autenticata (in caso di operatori economici già costituiti in raggruppamento temporaneo ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art.48 del D.Lgs 50/16).
- 16) Contratto di rete in copia autentica in caso di partecipazione alla gara di aggregazione di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e priva o dotata di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del D.L. 10/2/2009 n. 5 e della Determinazione ANAC 3/2013.
- 17) Contratto di avvalimento (ove ricorra la compilazione dell'allegato 6.1).
- 18) Capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico sottoscritto per accettazione e siglato in ogni pagina.
- 19) Copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità.
- 20) DGUE (documento unico di gara Europeo) - redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicati sulla G.U. Serie Generale n. 170 del 22/07/2016. Si precisa che in caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese, ed in generale in caso di operatori economici riuniti, il DGUE deve essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese o quant'altro. Il DGUE dovrà essere inviato su CD rom da inserire nella busta A – documentazione amministrativa, salvato in formato pdf e sottoscritto con apposizione di firma digitale, così come disposto al comma 1 dell'art. 85 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016.  
Si precisa che il DGUE da completare collegandosi con il sito ESPD European Commission, deve essere trasportato nel sistema come operatore economico in formato xml e completato, sottoscritto ed inviato su supporto informatico.
- 21) Cauzione provvisoria di cui al superiore art.8.

A tal proposito si precisa che:

Nel caso di **raggruppamenti temporanei**, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 13.1.1), 13.1.2), 13.1.3), 13.1.4) richiamata negli allegati 1), 2), 3), 4) e 7) devono essere prodotte, a pena di esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea mentre la dichiarazione di impegno per costituzione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza di cui al punto 13.1.5 richiamata nell'allegato 5) deve essere unica e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.

Si precisa inoltre che il versamento del contributo AVCP, l'attestazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS riportante il codice PASSOE devono essere prodotte in unico esemplare con la condizione che il PASSOE deve essere unico intestato al concorrente.

Nel caso di **consorzi** di cui all'art. 48 c.7 D.Lgs 50/2016, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 13.1.1), 13.1.2), 13.1.3), 13.1.4) richiamata negli allegati 1), 2), 3), 4) e 7) dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, anche dai consorziati esecutori indicati dai consorzi.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei** o di **consorzi** la documentazione richiamata al punto 13.2 dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione, a pena di esclusione, rispettivamente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea e dai consorziati esecutori indicati dai consorzi.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia conforme all'originale.





### 13.1.1 REQUISITI SOGGETTIVI DI ORDINE GENERALE (All.1/2/3)

In relazione ai requisiti di ordine generale ed ai motivi di esclusione, ciascun operatore economico per il tramite del legale rappresentante (nel caso di singolo operatore economico, di operatore economico definito capogruppo di un RT costituito, di Consorzio Stabile) o di ciascun socio (nel caso di Studio Associato), dovrà dichiarare la composizione soggettiva del concorrente e l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 o delle cause di incompatibilità di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 fatta salva la possibilità prevista dal Capo II articoli 2.1 e 2.2 della Linea Guida ANAC n 1.

In particolare, mediante dichiarazione sostitutiva resa del legale rappresentante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà:

- a) indicare tutti i dati identificativi dell'operatore economico (Nome e Cognome/Ragione Sociale C.F., partita IVA, indirizzo postale, indirizzo mail, indirizzo PEC, recapito telefonico);
- b) indicare i nominativi, le date e luogo di nascita del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, o consorzio; dei procuratori muniti di poteri inerenti l'affidamento dei lavori pubblici per tutti i tipi di società;
- c) dichiarare che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara non è stata sostituita nessuna delle figure indicate alla lett. b) come previsto dall'art. 80 c. 3 D.Lgs 50/16;
  - ovvero, qualora alcune di tali figure siano state sostituite, dichiarare i nominativi dei soggetti cessati dalla carica e che nei confronti degli stessi non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o misura interdittiva oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i reati di cui all'art.80 c.1 e c.2 D.Lgs 50/2016.
  - ovvero qualora per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o misura interdittiva oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui all'art.80 c.1 e c.2 D.Lgs 50/2016, necessiterà la dimostrazione, da parte dell'operatore economico che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ai soggetti dimissionari;
- d) dichiarare la composizione del "team/struttura operativa" con la precisazione che, in caso di aggiudicazione del servizio, i componenti e le prestazioni affidate saranno vincolanti e vincolate per tutta la durata dell'appalto. In particolare la proposta di team/struttura operativa dovrà (All.1):
  - ✓ contenere i nominativi dei professionisti incaricati dello svolgimento delle singole prestazioni con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. A tal fine, poiché ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016, l'incarico di direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo delle prestazioni accessorie, dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali in coerenza con le condizioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con nota prot. 5478/S-16.9 del 14/09/2015, personalmente responsabili, il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione di impegno di ciascun professionista a svolgere in via esclusiva la prestazione affidata ed a non partecipare in alcuna delle strutture operative individuate da altri concorrenti (All.3);

- ✓ prevedere e comprendere, anche in unico soggetto professionista, le seguenti abilitazioni in corso di validità:
    - 1) abilitazione allo svolgimento della professione di architetto e/o ingegnere;
    - 2) abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
  - ✓ riportare l'indicazione della natura del rapporto intercorrente fra l'O.E. partecipante alla procedura ed i professionisti responsabili delle diverse prestazioni specialistiche. A tal fine i professionisti potranno essere sia componenti di un raggruppamento temporaneo ovvero dipendenti o collaboratori a progetto dell'O.E. con la condizione che dovrà essere garantita la permanenza del rapporto di dipendenza o di collaborazione fino alla conclusione dello svolgimento della singola prestazione del servizio di cui il professionista indicato è stato incaricato;
  - ✓ riportare la dichiarazione da parte di ogni professionista dell'avvenuto assolvimento dell'onere di adempimento agli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/12 ed s.m.i. per l'anno 2017 (All.3);
- e) **(nel caso di concorrente costituito da società di ingegneria)** dichiarare di essere iscritto alla CCIAA e di essere in possesso dei requisiti previsti all'art.3 del D.M. 263/2016, indicare il nominativo del soggetto che ricopre la carica di direttore tecnico e che approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento (completo di estremi iscrizione all'ordine/laurea/abilitazioni), dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità, anche per conto di ogni singolo professionista, socio, dipendente, consulente o collaboratore, previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs 39/13 e ss.mm.ii.;
- f) **(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti)** dichiarare di essere iscritto alla CCIAA, di essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del D.M. 263/2016 e l'assenza di condizioni di incompatibilità, anche per conto di ogni singolo professionista, socio, amministratore dipendente, consulente o collaboratore, previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs 39/13 ed smi;
- g) **(nel caso di concorrente costituito da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE)** dichiarare di essere iscritto alla CCIAA e di essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 5 del D.M. 263/16, gli estremi dei consorziati che compongono il consorzio che operano nei settori dei servizi di ingegneria e architettura, che i consorziati o partecipanti GEIE presentano i requisiti di cui agli artt. 2 o 3 del D.M. 263/16 e che gli stessi non partecipano in forma singola alla presente procedura di affidamento di appalto, nonché l'assenza di condizioni di incompatibilità, anche per conto di ogni singolo professionista, socio, amministratore dipendente, consulente o collaboratore di ogni singolo consorziato o partecipante GEIE previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs 39/13 ed smi;
- h) dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80 c.4 del D.Lgs 50/16 (All.1)<sup>1</sup>;
- i) dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art.80 c.5 lett. a), b), c),d), e), f), f-bis), f-ter),g), h), i), m) e di trovarsi o non trovarsi nelle previsioni applicative del comma 11 del D. Lgs 50/2016 (All.1)<sup>1</sup>;
- j) dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni ostative prevista dall'art.80 c.1, c. 2 e c.5 lett l) del D.Lgs 50/16 (All. 2)<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Si precisa che le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 non si applicano agli operatori economici che si trovano nelle condizioni previste al c. 11 del predetto art.80 e che trovano applicazione le condizioni e le previsioni di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 80 del Codice

- k) **(nel caso di consorzi di cui all'articolo 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016)** indicare per quali consorziati il consorzio concorre e dichiarare che nessuna di esse partecipa alla presente gara in qualsiasi altra forma (art.48 c. 7, D.Lgs 50/2016)<sup>2</sup>;
- l) dichiarare la presa d'atto e l'accettazione da parte del singolo professionista del divieto di partecipazione contemporanea dello stesso anche quale come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti o di ingegneria o di loro consorzi, nonché a più di un raggruppamento temporaneo;
- m) dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui al comma 11 dell'art. 44 D.Lgs 286/1998 e di cui al comma 1 dell'art. 41 D.lgs 198/2006;
- n) (in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "Black List" di cui ai Decreti del MEF 4/05/99 e 21/11/01) dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 che si allega (art.37 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010).

Inoltre tutti i soggetti di cui alla lett. b) dovranno presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale dovranno attestare (All. 2):

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.80 c.1 del D.Lgs 50/16;
- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.80 c.2 del D.Lgs 50/16;
- dichiarazioni di cui alla lett. l) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs 50/16.

A tal proposito si specifica che l'eventuale assenza di alcuni dei motivi di esclusione indicati al predetto art.80 non singolarmente individuati, dovranno essere dichiarati con la voce "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato Membro dell'Ente Aggiudicatore".

I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.80 c.11 D.Lgs 50/2016 dovranno espressamente dichiarare tale condizione.

### **13.1.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALI (All. 1 ed All. 3)**

Ai sensi dell'art.83 c.1 lett a) del D.Lgs 50/16 sono richieste le seguenti dichiarazioni.

**A) Per i professionisti singoli o associati**, e per i professionisti dipendenti di società o consorzi facenti parte della struttura operativa:

- 1 Indicare le generalità complete e gli estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale del/i Professionista/i soggetto incaricato/i personalmente responsabile dello svolgimento delle singole prestazioni professionali richieste nel servizio di cui trattasi.
- 2 Allegare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza nel caso di dipendenti pubblici;
- 3 Dichiarare di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma.
- 4 Dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 ed ss.mm.ii.

**B) Per le società, consorzi e GEIE che partecipano in forma singola e/o temporaneamente raggruppati:**

- 1 Indicare la forma giuridica, l'attività, il numero e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese, la data di termine.
- 2 Dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 per le società di ingegneria e art. 2 per le società di professionisti del D.M. 236/16.
- 3 Dichiarare per la società e per ogni singolo professionista socio, dipendente, consulente o collaboratore di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma.

<sup>2</sup> Si precisa e sottolinea che in caso di aggiudicazione, i soggetti esecutori del servizio non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara

- 5 Dichiarare per la società e per ogni singolo professionista socio, dipendente, consulente o collaboratore, l'assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 ed ss.mm.ii.

**C) Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria** (art. 46 c.1 lett. f)

- 1 indicare la forma giuridica, l'attività, il numero e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese, la data di termine;
- 2 Dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.M. 236/16;
- 3 Elencare gli operatori che compongono il consorzio indicandone gli estremi e la forma giuridica, il numero e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 4 (in caso di società di ingegneria appartenente a consorzi stabili) indicare il soggetto che ricopre la carica di direttore tecnico o altro dipendente delegato che approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri o Architetti o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- 5 Dichiarare per la società e per ogni singolo professionista socio, dipendente, consulente o collaboratore di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma;
- 6 Dichiarare per la società e per ogni singolo professionista socio, dipendente, consulente o collaboratore, l'assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 ed ss.mm.ii.

**13.1.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (All. 4)**

Ai sensi dell'art.83 c.1 lett. b) e c) e dell'Allegato XVII D.Lgs 50/2016, nelle more di quanto previsto all'art.216, e tenuto conto di quanto espresso nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC approvate con delibera n. 973 del 14/9/16 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21/2/18, nel Comunicato del Presidente ANAC del 14/12/16 e nel comunicato ANAC pubblicato sulla GURI n. 186 del 11/8/18 correlato alla pubblicazione del Bando Tipo 3 per affidamenti superiore ad € 100.000,00 approvato con delibera n. 723 del 31/7/18, gli operatori economici devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito elencati.

A tal proposito si precisa che i raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi di professionisti devono possedere cumulativamente i requisiti tecnico professionali ed il componente designato come capogruppo deve soddisfare i requisiti richiesti per la/e categoria/e in percentuale maggioritaria, rispetto a ciascuno degli altri componenti del raggruppamento, ad eccezione del successivo punto c) che non è frazionabile.

Inoltre, ai sensi dell'art.4 del D.M. 02/12/2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei di operatori economici devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione quale progettista, secondo le norme dello stato membro dell'U.E. di residenza, i cui requisiti non concorreranno alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

**a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, per un importo pari al doppio dell'importo a base di gara.**

Si precisa che il periodo temporale è da intendersi relativo ai cinque esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara e che, alla stessa data, i documenti fiscali risultino telematicamente trasmessi all'Agenzia delle Entrate o depositati alla CCIAA territorialmente competenti.

- b) **Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari al doppio dell'importo stimato dei lavori oggetto dell'appalto, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.**

Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M.143/2013 e del D.M. 17/06/16, si farà riferimento alla corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49.

- c) **Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.**

Si precisa che l'importo dei due "servizi di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, è complessivo e non riferito a ciascuno dei servizi svolti; pertanto il concorrente deve aver svolto due singoli servizi analoghi (intesi come incarichi di progettazione e direzione lavori e di CSE e CSP, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori, ovvero di CSE e CSP o di sola CSP ovvero sola CSE), complessivamente considerati di importo almeno pari a 0,8 volte l'importo di ciascuna classe e categoria cui si riferiscono i lavori da affidare.

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M.143/2013 e del D.M. 17/06/16, si farà riferimento alla corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49.

Come richiamato al Capo V della Linea Guida n. 1 dell'ANAC, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità degli interventi sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tali valutazioni sono applicabili solo alle opere inquadrabili nelle categorie "Edilizia", "Strutture" ed "Infrastrutture per la mobilità" ma non sono estensibili alle opere inquadrabili nelle categorie "Impianti". Pertanto nel caso di specie per la **E.22** è ammessa la categoria **Ie** di cui alla L. 143/1949.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

Dato atto dell'unica categoria ID oggetto del presente SIA, in caso di raggruppamenti temporanei il requisito relativo al fatturato globale di cui alla precedente **lett. a)** ed il requisito dell'elenco dei servizi di cui alla precedente **lett. b)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso e detti requisiti devono essere posseduti singolarmente in misura maggioritaria dalla mandataria.

A tal proposito si specifica che, come rappresentato dall'ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell'Autorità del 14 novembre 2018, *"Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti; pertanto l'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di*

*mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima".*

In caso di raggruppamenti temporanei il requisito relativo ai due servizi di punta di cui alla precedente **lett. c)**, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con l'avvertenza che, come rappresentato dall'ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell'Autorità del 14 novembre 2018, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, per il singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento, mai da tre o più soggetti stante il divieto di frazionamento.

**d) *Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti)***

**Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni non inferiore a 2 unità espresso in termini di risorse a tempo pieno (FTE).**

**e) *Per i professionisti singoli o associati***

**Numero minimo di personale tecnico pari ad 1 unità espresso in termini di risorse a tempo pieno (FTE).**

Per i casi di cui alle lettere d) ed e) per personale tecnico si intendono i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione dei lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 46 c.2 D.Lgs 50/2016, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

A tal proposito si precisa che, in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, tale disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.

Ai sensi del punto 2.2.3.4. della Linea Guida ANAC n. 1 e dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett.f) del Codice possono dimostrare tutti i requisiti di qualificazione di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali di cui al parag. 2.2.2 della suddetta Linea Guida ANAC n.1 (lett. a)÷e)) attraverso i requisiti di maturati in proprio sia mediante quelli posseduti dai singoli operatori economici consorziate designati per l'esecuzione delle prestazioni ovvero anche mediante avvalimento, di quelli degli OO.EE. consorziati non designati all'esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

**13.1.4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ISCRIZIONE CCIAA** da redigersi nei casi di società di cui ai commi b) c) e) f) dell'art.46 e dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, dalla quale risultino gli estremi completi di iscrizione dell'O.E. la descrizione sintetica dell'attività svolta dall'O.E., che l'operatore economico non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato, ecc, nonché l'indicazione completa delle generalità (compresa l'indicazione della residenza e il C.F.) di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, dei Direttori Tecnici, dei Procuratori Speciali, del Collegio sindacale (compreso i sindaci supplenti) e dell'Organismo di Vigilanza (ove previsto) e dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 (All. n. 7).

**13.1.5 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER COSTITUZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONFERIMENTO MANDATO COLLETTIVO SPECIALE DI RAPPRESENTANZA (All. 5)**

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi di operatori economici non ancora costituiti di cui all'art.48 comma 8 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio di concorrenti e contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo o mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti (art. 48, comma 8 del D.Lgs 50/2016). Nella dichiarazione, dato atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del Codice, la prestazione principale è costituita dalla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà altresì essere indicato:

- la tipologia di raggruppamento che intendono costituire;
- le parti del servizio, individuate secondo le categorie del bando, che saranno eseguite dai singoli soggetti costituenti l'associazione;
- la quota di partecipazione al raggruppamento;

Ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ed i consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 20 dell'art. 105 del codice degli appalti.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, l'inosservanza del divieto di cui al comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Ai sensi del comma 15 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.



Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.lgs 50/2016.

### 13.1.6 AVCPass e PASSOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, professionali e speciali avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara (anche eventuali OO.EE. indicati quali ausiliari o subappaltatori) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (ex AVCP) – Servizi ad accesso riservato – AVCpass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **PASSOE** di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara e trasmettere i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla n. delibera ANAC 157 del 17 febbraio 2016 *ed ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice secondo cui le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.*

In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, professionali e speciali e solo ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa previgente.

Ai sensi dell'art. 1 comma 65/67 della L. n° 266/2005 e dell'art.2, comma 3.B, della Delibera n.111/2012 dell'AVCP (oggi ANAC), con le modificazioni assunte nelle adunanze del 08/05/2013 e del 05/06/2013 e dalla Delibera n. 1300 del 20/12/17, i concorrenti, **a pena di esclusione**, effettuano il pagamento del contributo a favore dell'ANAC, **qualora dovuto**, con una delle seguenti modalità:

- ✓ mediante versamento on-line con carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendone le istruzioni. *La ricevuta di pagamento* sarà trasmessa dal “Servizio di Riscossione” all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di riscossione”;
- ✓ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal suindicato “Sistema di riscossione” presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'interessato sarà rilasciato apposito *scontrino* attestante l'avvenuto pagamento.

I partecipanti dovranno indicare nella causale:

- ✓ a) il codice fiscale del partecipante;
- ✓ b) il numero CIG che identifica la procedura.

La ricevuta di pagamento ossia l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta che sarà presentata.

Si precisa che il mancato inserimento del presente documento all'interno della Busta “A – Documentazione amministrativa” non sarà motivo di esclusione dalla gara mentre costituirà motivo di esclusione la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione entro i termini di ricezione dell'offerta ai sensi dell'art. 3 della Delibera ANAC n. 1300 del 20/12/17.

A tal proposito, in caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto

pagamento, la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### 13.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve presentare ed includere all'interno della busta “B” - Offerta Tecnica la relazione e la documentazione grafica, descrittiva e/o fotografica richiamata e prescritta nei criteri A) e B) dell'art. 10.1 del presente bando di gara per la valutazione del merito tecnico/qualitativo dell'offerta proposta da ciascun concorrente.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo.

Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.

Si sottolinea inoltre che costituisce *onere esclusivo* del concorrente, con apposita autonoma dichiarazione da produrre in sede di offerta tecnica, **motivare e documentare** (indicando dettagliatamente) quali parti dell'offerta tecnica, in relazione alle informazioni fornite, costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 c.5 lett a) D.Lgs 50/2016 e in relazione al D.Lgs 30/2005. Della eventuale presenza della suddetta motivata e comprovata dichiarazione all'interno della busta “B – Offerta Tecnica”, verrà data contezza nei verbali di gara.

Fatto salvo quanto altro previsto dal predetto art. 53 del D.Lgs 50/16, in carenza di detta dichiarazione, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà integralmente accessibile a terzi.

Tutti i documenti facenti parte della offerta tecnica dovranno essere sottoscritti in calce con firma leggibile e per esteso del professionista o del legale rappresentante del soggetto concorrente. Qualora le documentazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo la documentazione redatta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

In caso di studio associato, i documenti vanno sottoscritti in calce da ciascun professionista dello studio che intende partecipare alla gara.

Inoltre si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i suddetti limiti e le indicazioni inerenti la documentazione da presentare per la valutazione dell'offerta tecnica sono riferiti al raggruppamento nel suo complesso.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e dell'attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti senza comportare l'esclusione dalla gara.

### 13.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta “C” – Offerta economica dovrà essere inserita l'offerta economica riferita sia al prezzo che al tempo, di cui al precedente **punto 10.2**, che deve essere redatta in **lingua italiana**, in carta semplice, utilizzando il modello 9) allegato al presente documento completato di tutti i dati ivi richiesti e corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa anche la relativa procura.

L'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal libero professionista singolo, ovvero da tutti i professionisti riuniti in studio associato e che svolgeranno il servizio, ovvero dal legale rappresentante di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzi ordinari o GEIE o di raggruppamento temporaneo già costituito o ancora da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente nei casi di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora formalmente costituiti con la condizione che l'offerta dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8 del D.Lgs 50/2016).

**Nell'offerta economica con riferimento al prezzo**, il ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente è disposto a praticare sull'importo complessivo del corrispettivo del servizio posto a base di gara sarà espresso utilizzando il modello all. 9). A tal proposito si precisa che:

- l'offerta deve essere redatta in bollo da € 16,00;
- il ribasso percentuale dovrà essere indicato fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5;
- in ogni caso la stazione appaltante procederà al confronto delle offerte, considerando esclusivamente le prime tre cifre decimali, procedendo all'arrotondamento con le suddette modalità;
- in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione il ribasso espresso in lettere;
- il ribasso percentuale offerto sarà utilizzato dal committente per determinare l'importo contrattuale delle prestazioni.

## **16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 17. CONTROLLI

E' facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale e di quelli professionali, sia nei confronti di alcuni che di tutti i concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.

## 18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Nelle more dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice, preso atto del combinato disposto degli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 8 della L.R. 12/11 come modificata ed integrata dalle LL.RR. 08/16 e 01/17 e con le previsioni dell'art. 12 del D.P.R.S. 13/12 e dei comunicati del Presidente dell'ANAC del 22/03/17 e del 10/09/18, l'aggiudicazione sarà effettuata da una commissione che sarà composta da tre componenti individuati secondo quanto indicato dai commi 2, 3 e 6 dell'art. 8 della L.R. 12/11 con le procedure modalità e tempistiche indicate all'art. 12 del D.P.R.S. 13/12.

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno che verrà indicato nella comunicazione inviata esclusivamente via pec dalla CUC a tutti gli OO.EE almeno 5 gg prima di tale data, dopo la definitiva composizione della commissione di aggiudicazione, presso la sede della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Carini, Torretta, Terrasini, Capaci c/o Ripartizione IV - Lavori Pubblici sita in Via S.Anna n.1/A nel Comune di Carini (PA) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante avviso di sul sito istituzionale della CUC dei Comuni di Carini, Capaci, Torretta e Terrasini almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche, per sospensione o aggiornamento delle attività di gara così come per ragioni imprevedibili che determinino il necessario differimento, saranno comunicate ai concorrenti mediante avviso sul sito istituzionale della CUC dei Comuni di Carini, Torretta, Terrasini, Capaci istituita presso il sito istituzionale del Comune di Carini - Sezione CUC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

In particolare dopo la definitiva composizione del seggio di gara con la nomina dei commissari esterni esperti, nel giorno per l'apertura dei plichi, che oltre alla comunicazione sul sito ufficiale della CUC verrà comunicato ai partecipanti esclusivamente via pec dalla CUC, la Commissione **in seduta pubblica**, procederà a:

- a) verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati ed in caso negativo non ammettere alla gara l'operatore economico cui essi si riferiscono;
- b) aprire i plichi e accantonare le buste contrassegnate con le lettere "B" e "C";
- c) verificare la conformità della documentazione contenuta nella busta **"A – Documentazione amministrativa"** secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara con riferimento a quanto previsto ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;
- d) verificare per conto di quali consorziati, i consorzi abbiano indicato che concorrono e che gli stessi consorziati non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- e) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione presentata e dall'elenco dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, siano tra loro in situazioni di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- f) ammettere alla fase successiva le offerte degli operatori economici concorrenti per i quali la documentazione amministrativa sia risultata conforme;

- g) procedere all'esclusione ovvero, ove ammissibile, all'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e con le modalità previste dall'art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016;
- h) procedere all'eventuale sospensione della seduta di gara, con relativa redazione di apposito verbale, per procedere all'invio delle comunicazioni di soccorso istruttorio e permettere ai concorrenti interessati di procedere entro un termine congruo non superiore a 10 giorni dalla ricezione, all'inoltro delle necessarie integrazioni e/o regolarizzazioni documentali ed a comunicare con congruo anticipo attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della CUC e del Comune di Capaci e mediante posta elettronica certificata ai concorrenti, la data della successiva seduta pubblica in cui rendere pubblicamente noto l'esito delle verifiche del soccorso istruttorio e l'eventuale esclusione dei concorrenti non regolarizzati;
- i) all'apertura, in seduta pubblica, delle buste "**B - Offerta tecnica**" degli operatori economici ammessi al fine di procedere alla verifica della presenza ed alla conseguente verbalizzazione dell'elencazione dei documenti in esse contenuti verificando altresì la coerenza con quelli richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente, **in una o più sedute riservate**, le cui relative attività saranno verbalizzate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule riportate nel presente bando. A tal fine la commissione procederà:

- ad individuare gli operatori che non hanno superato **la soglia di sbarramento al punteggio tecnico**, dandone comunicazione al RUP affinché proceda ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice e per i quali, conseguentemente, la commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica
- ad effettuare la **riparametrazione** dei punteggi degli OO.EE. che hanno superato **la soglia di sbarramento al punteggio tecnico**;

In successiva **seduta pubblica**, la cui data ed orario saranno formalmente resi noti con congruo anticipo (almeno 3 giorni prima) attraverso la pubblicazione sul sito web della CUC e del Comune di Capaci e mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dei concorrenti, la Commissione di gara:

- j) darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel presente Bando di Gara;
- k) aprirà le buste "**C – Offerta economica**" contenenti le offerte economiche riferite al prezzo procedendo alla verifica della correttezza formale delle dichiarazioni d'offerta alle prescrizioni del presente disciplinare ed escludendo le offerte non conformi;
- l) darà lettura dei ribassi espressi in lettere delle offerte ammesse e calolerà il relativo punteggio;
- m) calolerà il punteggio complessivo di ciascuna offerta data dalla somma dei punteggi come indicato al punto 11 del presente bando/disciplinare;
- n) stilerà la graduatoria delle offerte in ordine decrescente delle offerte economicamente più vantaggiose con la condizione che:
  - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica
  - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- o) procederà all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice ovvero indicherà al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;
- p) formulerà alla Stazione Appaltante comunque la proposta di aggiudicazione, in favore del concorrente risultato primo in graduatoria, fatte salve le verifiche di legge.

Inoltre si precisa che:

- 1) ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e specialmente *in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti*. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016;
- 2) in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente agli OO.EE, per il tramite del RUP, **le eventuali esclusioni**, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, da disporre per:
  - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
  - mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
  - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
  - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Con riferimento alle attività di cui alla lett. f) si specifica quanto di seguito riportato.

La stazione appaltante procede ad una immediata verifica dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da esse presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario degli operatori economici istituito presso l'ANAC mediante AVCPass. La commissione procede all'**esclusione alla gara** dei concorrenti per i quali non risulta confermato il possesso dei requisiti generali e alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante, alla segnalazione all'ANAC ed agli altri provvedimenti per l'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni mendaci.

Con riferimento alle attività di cui alla lett. o) si specifica quanto di seguito riportato.

***Caso A - In assenza di offerte individuate anormalmente basse ai sensi del suindicato art. 97 del D.Lgs 50/16***

La Commissione procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta trasmettendola insieme alla documentazione di gara alla RUP/Stazione Appaltante per l'approvazione. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi del citato art. 97 c.6 del predetto D.Lgs 50/2016.

***Caso B - In presenza di offerte individuate anormalmente basse ai sensi del suindicato art. 97 del D.Lgs 50/2016.***

La Stazione Appaltante, per il tramite del RUP con l'ausilio della Commissione, avvierà la procedura di verifica della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 c.3 del D.Lgs 50/2016 per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle suddette offerte.

La verifica delle predette giustificazioni avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 97 cc. 5, 6, 7 del D.Lgs 50/2016<sup>3</sup>.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove fossero ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, il RUP potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e al termine del relativo procedimento procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

All'esito del procedimento di verifica, la Commissione, **in seduta pubblica** (comunicata mediante pubblicazione sul sito web della CUC e del Comune di Capaci), dichiarerà le eventuali esclusioni delle offerte risultate inaffidabili, procederà alla rideterminazione della graduatoria, all'individuazione della migliore offerta non anomala ed a trasmettere la proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante.

Altresì si precisa che:

- 1) in caso di offerte che ottengono pari punteggio si procederà al sorteggio;
- 2) la proposta di aggiudicazione è senz'altro impegnativa per il concorrente risultato primo in graduatoria, mentre nei riguardi dell'Amministrazione, essa è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione che avrà, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che il predetto concorrente possa pretendere alcunché;
- 3) la stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà ed il diritto:
  - a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice ritenuta idonea o congrua;
  - b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta valida e congrua a sua discrezione;
  - c) di sospendere, annullare e/o revocare, anche in autotutela, la presente procedura ovvero di modificare i termini e reindire ovvero di non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico e nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di detta evenienza.

---

<sup>3</sup> Spetterà al concorrente, con apposita autonoma dichiarazione, motivare e documentare (da indicare dettagliatamente) quali parti dei predetti giustificativi costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 c. 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016



## 19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, PUBBLICAZIONE ESITI E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica dell'inesistenza, a carico dell'aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti e quindi all'accertamento da parte della stazione appaltante dell'assenza dei motivi di esclusione e dell'esistenza dei requisiti professionali e capacità tecniche economiche e finanziarie richiamati rispettivamente agli artt. 80 ed 83 del D.Lgs 50/16 e dichiarati dall'operatore economico in fase di partecipazione alla procedura di affidamento. Pertanto **prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Ai sensi dell'art.216, comma 13, del D.Lgs 50/2016, l'acquisizione dei suddetti documenti, per le verifiche necessarie, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'ANAC.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

In particolare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e richiamati nei vari allegati, preso atto di quanto indicato agli artt. 85 comma 5 sarà verificato acquisendo, attraverso prioritariamente il sistema AVCPASS ma qualora necessario anche richiedendone la presentazione direttamente agli offerenti e d'ufficio qualora in possesso di altre pubbliche amministrazioni, la seguente documentazione:

- 1) il certificato di iscrizione al relativo all'ordine professionale;
- 2) l'attestato di cui all'art.98 del D.Lgs 81/2008;
- 3) l'attestato di avvenuto adempimento agli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/12 ed s.m.i. per l'anno 2016/2017;
- 4) certificati di regolare esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria dichiarati in sede di gara, con indicazione delle rispettive classi e categorie di progettazione, l'importo del servizio, il periodo di espletamento e l'Ente Committente; in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia;
- 5) a dimostrazione del possesso del numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, dai soggetti organizzati societaria, i concorrenti dovranno produrre:
  - organigramma, per ciascun anno, integrato con indicazione delle qualifiche professionali e la tipologia del contratto,
  - per i soci: estratto del libro soci e documenti comprovanti l'attiva partecipazione alla società;
  - per i direttori tecnici: verbale di nomina;
  - per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro;
  - per i collaboratori coordinati e continuativi: copia del contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
  - per i consulenti: dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc.
- 6) copia dei Dichiarazione IVA, dei modelli Unico e/o dei Bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione offerte corredati della nota integrativa, e qualora dovuti, con relativa attestazione di avvenuta deposito/presentazione telematica dei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio.

Si precisa che, ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le comunicazioni inerenti l'aggiudicazione entro cinque giorni dall'emissione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Dlgs 50/2016 con le modalità ed i contenuti di cui al comma 6 del suddetto articolo.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà, altresì, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, entro trenta giorni dall'aggiudicazione della gara, pubblicherà anche ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 50/16, le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente.

La stazione Appaltante garantirà l'applicazione del differimento del diritto di accesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 2 del Codice.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Qualora a seguito delle verifiche d'ufficio risultasse che i requisiti di ordine generale e/o particolare/speciale dichiarati con autocertificazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario non fossero confermati, ovvero in caso di presentazione di qualsiasi altra dichiarazione mendace, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza ai sensi del comma 12 dell'art.80 del D.Lgs 50/16, all'esclusione dalla gara con l'incameramento della garanzia provvisoria, ed all'eventuale nuova aggiudicazione al secondo migliore offerente in graduatoria con le modalità sopra indicate. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria

Nel caso la Commissione abbia accettato di esitare la gara anche con unico concorrente e questi non comprovi il possesso dei requisiti entro il termine di cui sopra, la Commissione provvederà ad annullare la procedura di gara fatta salva l'applicazione della procedura di segnalazione e di escussione della garanzia provvisoria sopra richiamata.

Ai sensi del comma 9) dell'art.32 del D.Lgs 50/16, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) (*c.d. stand still period*).

**La stipula** avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato con una delle forme previste dall'art. 32, comma 14 del Codice e sarà soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario dovrà comunicare, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2/12/2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

**Tutte le spese contrattuali** o comunque relative alla stipulazione del contratto, quali oneri fiscali quali imposte, bolli e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Si precisa che nel caso in cui per un qualunque motivo non si proceda alla stipula del contratto con l'originario aggiudicatario saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria.

## **20. REVOCA, RECESSO, CESSIONE, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui l'Amministrazione provveda, di sua iniziativa e senza giusta causa, alla **revoca** dell'incarico, all'affidatario dovranno essere corrisposti i rimborsi spese per le attività svolte sino alla data della comunicazione di revoca (che dovrà avvenire tramite raccomandata A/R o PEC).

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs 159/11 ed ss.mm.ii., l'A.C. si riserva l'insindacabile facoltà di **recedere** dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi già eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. A tal proposito si applicherà quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16. Si precisa che a seguito del recesso l'A.C. avrà l'insindacabile ed incontestabile facoltà di utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, le prestazioni effettivamente svolte dall'O.E. fino al momento del recesso.

Il recesso da parte dell'Operatore Economico comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/16, è fatto divieto all'O.E. appaltatore di **cedere** il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'operatore economico può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.C.. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'O.E. appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione alla cessione dei crediti, fermo restando il diritto dell'A.C. al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Per il caso di **sospensione** del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs 50/16 per quanto compatibile con il contratto di cui alla presente procedura di gara.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di **risolvere** il presente contratto in ogni momento ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del c.c., mediante idoneo provvedimento e previa diffida, per decadenza dei requisiti morali dell'affidatario o per inadempimenti se l'operatore economico incaricato contravviene alle condizioni contrattuali oppure a norme di legge o aventi forza di legge o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente bando oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'operatore economico nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione comunale in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso durante lo svolgimento siano state applicate penali il cui importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale. In tale ipotesi l'Amministrazione comunale si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione comunale medesima. In tal caso l'A.C. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'O.E. appaltatore e resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

In ogni caso si conviene che l'A.C., senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Il contratto può altresì essere risolto in danno all'operatore economico incaricato in uno dei seguenti casi:

- accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 13 del capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare d'incarico.
- cessione del contratto;
- accertamento della violazione della disciplina della cessione dei crediti;
- per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell'espletamento dell'incarico;
- per violazione a quanto disposto, in merito alla tracciabilità delle operazioni finanziarie, dall'art. 3 della L. 136/10;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.;
- mancata attivazione di altra copertura sostitutiva ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/16 nel caso di recesso dal contratto da parte dell'assicuratore entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.;
- revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di operatore economico strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura dell'operatore economico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
- perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs 59/2011 ed s.m.i.;
- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016;

La risoluzione in ogni caso avverrà anche senza previa diffida ma solo semplice comunicazione via PEC all'O.E. riportante la motivazione purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

In caso di risoluzione del contratto l'O.E. appaltatore si impegnerà a fornire all'A.C. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice degli Appalti, l'A.C. interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'A.C. procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

## **21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto, è esclusa la competenza arbitrale; per le eventuali controversie si procederà, qualora ammissibile, al ricorso all'accordo bonario o ad atto transattivo ovvero saranno decise dall'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Palermo come meglio dettagliato all'art. 20 del capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla procedura di gara e saranno raccolti e gestiti dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente per le finalità di gestione dell'incarico oggetto del presente avviso ed il trattamento dei dati e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla procedura così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge fatto salvo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio affidato o da affidare.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

## **23. ALTRE INFORMAZIONI**

a) Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

b) Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

c) Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che:

- non sono in regola con la legge n.383/2001;
- non si obbligano a rispettare la L.136/2010 ed ss.mm.ed ii. (tracciabilità flussi finanziari).

d) Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente Disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti.

e) Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta; i costi sostenuti dai partecipanti alla procedura di gara relativamente alla predisposizione della documentazione

amministrativa, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.

- f) I documenti presentati in gara non verranno restituiti.
- g) Divisione in lotti: NO;
- h) Non è stato pubblicato alcun avviso di pre-informazione;
- i) Tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata (pec); il concorrente è tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica pec alla quale desidera che le comunicazioni siano inviate.
- j) Qualora l'istanza di partecipazione e l'offerta presentata siano prive di bollo o con bollo insufficiente, l'Amministrazione trasmetterà la documentazione fiscalmente incompleta all'Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
- k) In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati secondo il seguente ordine: Bando – Modelli.
- l) **Avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria è proponibile reclamo o contestazione al RUP entro 7 giorni dal compimento delle operazioni di gara; avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è proponibile ricorso in sede giurisdizionale, entro il termine di giorni 30, al TAR Sicilia - Sede di Palermo ai sensi del comma 2-bis dell'art. 120 del codice del processo amministrativo come richiamato dall'art. 29 del D.Lgs. 50/16.**
- m) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
  - ✓ di annullare la presente gara in qualunque momento;
  - ✓ di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua o vantaggiosa;
  - ✓ di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta valida e congrua e vantaggiosa a sua discrezione;
  - ✓ previa adeguata motivazione, di sospendere, annullare e/o revocare, anche in autotutela, la presente procedura di gara, ovvero di modificare o rinviare i termini o di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o di non stipulare il contratto qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
- n) Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti di cui D.Lgs. n.50/16 ss.mm.ii e nel Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/10, nella parte ancora vigente e, più in generale, alla vigente normativa.
- o) Si raccomanda a tutti i concorrenti di visitare frequentemente il sito web del Comune di Capaci: [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it) e della CUC dei Comuni di Carini, Capaci, Terrasini e Torretta [www.comune.carini.pa.it](http://www.comune.carini.pa.it), per verificare la presenza di eventuali chiarimenti o comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi avranno valore di notifica ai sensi di legge.

***Il Responsabile Unico del Procedimento***  
***Il Funzionario Responsabile Area V***  
*Ing. Giuseppe Lo Iacono*

Allegati:

- Allegato 1 - Istanza di partecipazione e dich.ne requisiti generali soggettivi e professionali.
- Allegato 2 - Dichiarazione requisiti soggettivi.
- Allegato 3 - Dichiarazione specifica requisiti soggettivi e di idoneità professionale.
- Allegato 4 - Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale.
- Allegato 5 - Dichiarazione impegno composizione RTP e conferimento mandato.
- Allegato 6.1- Modello di dichiarazione soggetto ausiliario per avvalimento.
- Allegato 6.2- Dichiarazione requisiti soggettivi operatore economico ausiliario.
- Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva certificato di iscrizione C.C.I.A.A.
- Allegato 8 - Distinta dei servizi espletati.
- Allegato 9 - Offerta economica sul prezzo.
- Allegato 10 - Dichiarazione ai sensi del Protocollo di Legalità.
- Allegato 11 - Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti.
- Allegato 12 - Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità del Comune di Capaci
- Allegato 13 - DGUE
- Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara;
- Capitolato Tecnico e Schema di contratto / disciplinare di incarico.